



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo

www.architettibergamo.it
info@architettibergamo.it
tel (+39) 035 219705
fax (+39) 035 220346

Passaggio Canonici
Lateranensi 1
24121 Bergamo

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Deliberazione n. 187/2016 del Consiglio dell'Ordine del 26 ottobre 2016 – Consiglio n. 76

- Art. 1 Ogni elaborato tecnico redatto dall'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore a richiesta di privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro attestante che il firmatario possiede i requisiti di legge per l'esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore
- Art. 2 Il timbro deve recare il nome ed il cognome del professionista, il numero di iscrizione all'Albo Professionale e risponderà ad un formato ed a caratteristiche comuni per ogni Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.
- Art. 3 IL timbro sarà consegnato dall'Ordine in dotazione al professionista che abbia i requisiti per l'esercizio della libera professione. Gli aventi diritto all'uso del timbro professionale dovranno farne richiesta scritta all'Ordine e versare contestualmente il costo dello stesso.
- Art. 4 In caso di smarrimento del timbro l'iscritto dovrà farne immediata denuncia ai Carabinieri oppure alla Questura e consegnare copia della stessa all'Ordine che, su richiesta e dietro ripetizione del pagamento, provvederà al rilascio di un duplicato.
- Art. 5 Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso che continui nell'esercizio della professione e faccia uso del timbro sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- Art. 6 E' fatto divieto agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di munirsi direttamente del timbro di autenticazione e di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quelle deliberate dal Consiglio. L'uso dei timbri che non siano forniti a norma del precedente art. 3 è considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.
- Art. 7 L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione. Gli elaborati mancanti del timbro professionale dovranno essere restituiti al firmatario.
- Art. 8 Le presenti norme entrano in vigore dal 10 novembre 2016.